

**N.R.G. 7/2021**



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ**  
*Sezione Civile-Fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Rossella Talia

*Presidente*

Dott. Barbara Vacca

*Giudice relatore ed estensore*

Dott. Maria Cecilia Branca

*Giudice*

Nella procedura iscritta al R.G. Conc. Prev. n. 7/2021, di omologazione del concordato preventivo, promossa con ricorso depositato da:

**OLIDATA SPA** con sede legale in Cesena, via Fossalta n. 3055 (c.f. 01785490408 e REA FO-216598), in persona del Presidente del C.d.A. dott. Tassi Riccardo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Valerio DI GRAVIO e Filippo DE LUCA del foro di Roma e dall'Avv. Paolo ANCONELLI del foro di Forlì, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Forlì, Piazzale della Vittoria n. 1;

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MASSA DEI CREDITORI**, rappresentata dal Commissario giudiziale Prof. Dott. PAOLO BASTIA

con l'intervento di

**AGENZIA DELEL ENTRATE** (c.f. 06363391001) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Bologna, v. Testoni n. 6

**CREDITORE OPPONENTE**

ha emesso il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

## **PREMESSO CHE:**

- OLIDATA SPA con ricorso depositato in data 13/05/2021, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e, a seguito della concessa proroga dell'iniziale termine, in data 10/09/2021 ha depositato la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione prevista dall' art. 161, 2° e 3° c., l. fall., successivamente integrata in data 23/10/2021 a seguito dei rilievi di questo Tribunale con decreto del 28/09/2021;
- la società istante è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 1 l. fall., stante il superamento delle soglie ivi previste;
- la medesima compagine ha presentato uno stato di documentata insolvenza, stante anche la pendenza di istanza di fallimento (RG 47/2021), come già illustrato in sede di decreto di apertura;
- questo Tribunale, con decreto del 04/11/2021, ha dichiarato aperta, ai sensi dell' art. 163 l. fall., la procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato la dott.ssa Barbara Vacca e Commissario giudiziale il prof. dott. Paolo Bastia, ed ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 31/03/2022, successivamente rinviata al 04/05/2022 e da ultimo, a seguito di chiusura del sub-procedimento ex art. 173 l.fall. nel frattempo aperto, al 31/05/2022;
- il piano concordatario presentato ha una durata temporalmente limitata, indicata in sei mesi dall'omologa, e si fonda sulla continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., con flussi di cassa generati non dall'ordinaria attività d'impresa - prevedendosi unicamente il mantenimento e valorizzazione del marchio "Olidata" (il cui valore è stato stimato in € 694.000) e la quotazione in borsa della società - ma da apporti di finanza esterna da parte della società Le Fonti Group S.r.l. Società Benefit per un ammontare di € 1.627.000 e della società Sferanet S.r.l. per € 500.000, finalizzati sia a coprire i costi di struttura sia, soprattutto, al rilancio dell'operatività societaria a seguito dell'ingresso di Sferanet nel capitale sociale di OLIDATA. La proposta concordataria prevede anche una componente liquidatoria con la cessione della partecipazione totalitaria nella controllata Italdata S.p.A. del valore stimato di € 350.000, oltre all'incasso di alcuni crediti per un valore stimato prudenzialmente in € 60.000. A fronte delle difficoltà finanziarie della partecipata Italdata, con la modifica depositata in data

01/03/2022 è stata prevista la garanzia, per il caso di mancato incasso dalla vendita competitiva della partecipazione, da parte di Sferanet S.r.l. di un apporto esterno ulteriore fino a € 350.000.

- la proposta concordataria prevede un attivo concordatario di € 1.667.000, al netto dei costi di struttura, ed un passivo da ultimo rettificato in € 14.162.000, già al netto delle compensazioni operate ex art. 56 l.fall. per € 677.000, e comprensivo delle spese in prededuzione per gli organi della procedura ed i consulenti della società pari a € 743.000 nonché dei fondi rischi per garanzie, per penali e controversie di € 265.000, per oneri futuri per € 17.000 e quale accantonamento al servizio del passivo per € 905.000.

In dettaglio, la Proposta prevede:

1. il pagamento integrale dei debiti prededucibili, stimati in € 743.000;
2. il pagamento integrale dei debiti privilegiati verso dipendenti ex art. 2751-bis n. 1 c.c. stimati in € 371.000;
3. la degradazione a chirografo:
  - parziale dei debiti verso professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c., nella misura del 95%;
  - integrale dei debiti verso artigiani ex art. 2751-bis n. 5 c.c.;
  - integrale dell'IVA di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c., sulla base della perizia ex art. 160, co. 2, l.f. del professionista nominato dott. Alessandro Arrighi;
  - integrale dei debiti previdenziali ex artt. 2753 c.c. (debiti verso INPS e INAIL) e 2754 c.c. (debiti verso istituti di previdenza complementare e debiti per accessori riferiti ai debiti ex art. 2753 c.c.);
  - integrale dei debiti tributari privilegiati ex artt. 2752, commi 1 e 3 c.c. 4;
4. la suddivisione dei creditori in 3 classi così costituite:
  - **Classe 1:** debiti verso professionisti ex art. 2751-bis n.1 c.c. e artigiani ex art. 2751- bis n. 5 c.c. degradati a chirografo per complessivi € 973.000, con soddisfacimento previsto nella misura del 7,43% (€ 84.000) entro il quarto trimestre 2022;
  - **Classe 2:** debiti tributari e previdenziali degradati a chirografo, oggetto di transazione ex art. 182-ter l.f., con soddisfacimento previsto nella misura del 6,43% (€ 25.000) entro il quarto trimestre 2022;
  - **Classe 3:** altri debiti chirografari con soddisfacimento previsto nella misura del 5,43% (€

621.000) entro il quarto trimestre 2022.

Nessun rimborso è invece previsto per i creditori postergati, non inseriti in apposita classe e non ammessi pertanto al voto.

Quale ulteriore garanzia della tenuta del piano, è stata formalizzata la rinuncia da parte di tutti i componenti del Collegio sindacale al 50% dei compensi (con un risparmio di spesa di € 59.500) mentre, con l'ultima modifica della proposta, gli amministratori hanno formalizzato la rinuncia integrale al loro compenso, con un risparmio di spesa di € 228.000.

In particolare, l'attivo da realizzare nel brevissimo arco di durata del piano, previsto in sei mesi dall'omologa, deriverà dall'incasso delle somme a titolo di finanza esterna per complessivi € 2.127.000, dei quali l'apporto da parte di Le Fonti Group è pari a € 1.627.000 (di cui € 300.000 già versati prima dell'adunanza dei creditori ed il resto dopo la definitività dell'omologa) mentre quello da parte di Sferanet è pari a € 500.000, entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa, condizionatamente all'integrale versamento della somma a carico di Le Fonti Group. A tale importo, va aggiunto il ricavato dalla vendita della partecipazione totalitaria in Italdata, stimata in € 350.000 (con garanzia rilasciata dalla stessa Sferanet per il caso di mancato incasso di tale somma fino a copertura della sessa) e dall'incasso di crediti stimati in € 60.000.

Tale complessivo attivo consentirà:

- il pagamento integrale delle spese ed oneri di procedura quantificati in € 743.000 già compresi gli accessori, dei quali € 137.000 quali oneri per il compenso del Commissario giudiziale ed ausiliari, € 606.000 per oneri relativi ai consulenti della società e dell'attestatore (stimati in € 308.000 quanto all'advisor finanziario PWC, € 111.000 per gli advisors legali, € 120.000 per l'attestatore ex art. 160 e 161 l.fall. dott. Arrighi, € 19.000 per lo stimatore dott. Tiscini, € 18.000 per l'advisor transazione fiscale dott. Gneccchi, € 7.000 per il parere sulla compensabilità del credito R&S prof. Signorelli, € 4.000 per il compenso spettante al notaio dott. Porfiri e € 19.000 per l'asseverazione del dott. Dorigo sui flussi di cassa provenienti da Le Fonti Group);
- la copertura del fabbisogno relativo ai costi di struttura e gestione che matureranno in relazione alla continuità per tutta la durata del piano pari a ca. € 800.000;

- il soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, suddivisi in tre classi, nelle misure sopra indicate, con contestuale proposta di trattamento del debito erariale e contributivo ex art. 182-ter l.fall. e degrado al chirografo dei crediti privilegiati, anche per IVA come da attestazione ex art. 160, comma 2, l.fall..

Si riporta di seguito la tabella illustrativa.

Percentuale di soddisfazione (€'000)	Saldo concordatario	% soddisf.	Incassi e pagamenti a Piano	Importi Stimati
Cassa al 13-mag-21			0	0
Incasso da attivo patrimoniale			416	416
Cessione partecipazione Italdada			350	350
Incasso crediti			66	66
Incasso per finanza di terzi			2.127	2.127
<b>Totale cassa a disposizione</b>			<b>2.543</b>	<b>2.543</b>
<b>Totale costi operativi</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Cassa a servizio dell'onere concordatario</b>			<b>1.843</b>	<b>1.843</b>
Pagamento prededucibili	743	100%	(743)	(743)
Pagamento privilegiati	1.878		(371)	(371)
Fondo generico a servizio dei privilegiati	105	100%	(105)	(105)
Fondo interessi legali su debiti privilegiati	0	100%	(0)	(0)
Pagamento dipendenti	207	100%	(207)	(207)
Pagamento professionisti	1.177	5,00%	(59)	(59)
Pagamento artigiani	7	0%	-	-
Pagamento debiti previdenziali	193	0%	-	-
Pagamento debiti tributari	189	0%	-	-
<b>Cassa a servizio dei chirografari</b>			<b>729</b>	<b>729</b>
Pagamento chirografari classe 1 (professionisti e artigiani degradati)	1.125	7,43%	(84)	(84)
Pagamento professionisti	1.118	7,43%	(83)	(83)
Pagamento artigiani	7	7,43%	(1)	(1)
Pagamento chirografari classe 2 (previdenziali e tributari degradati)	382	6,43%	(25)	(25)
Pagamento chirografari classe 3 (altri debiti chirografari)	11.442	5,43%	(621)	(621)
<b>Totale pagamento chirografari</b>			<b>729</b>	<b>729</b>
Pagamento postergati	100	0%	-	-
<b>Totale pagamento postergati</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

## CONSIDERATO CHE:

- la somma fissata nel decreto di apertura quale anticipazione delle spese di procedura è stata ritualmente depositata dalla società entro il termine assegnato, come riferito dal Commissario giudiziale in data 11/11/2021;
- il Commissario giudiziale, con la propria relazione *ex art* 172 l. fall. depositata in data 18/03/2022 ha espresso giudizio positivo in ordine all'attuabilità della proposta concordataria e alla insussistenza di una convenienza per i creditori per l'alternativa fallimentare, essendo la proposta fondata sul significativo apporto di liquidità da finanza esterna;
- sono state raggiunte le maggioranze di cui all' art. 177 l. fall., avendo espresso voto favorevole e così approvato il concordato la maggioranza complessiva del 71,490% dei crediti ammessi al voto e la maggioranza delle classi (sulle tre classi, hanno raggiunto la maggioranza le classi 1 al 62,810% e la classe 3 al 74,912%, avendo invece votato negativamente l'Erario inserito nella classe 2), come risulta dall'attestazione dell'esito della votazione resa dal Commissario giudiziale in data 21/06/2022;
- con provvedimento del 22/06/2022 questo Tribunale, preso atto che risultavano raggiunte le maggioranze prescritte dall' art. 177 l. fall., ha fissato per il giorno 13/07/2022 la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale;
- di tale decreto è stata effettuata rituale notifica al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti in data 27/06/2022;
- il Commissario giudiziale ha depositato in data 01/07/2022 il parere, reso in senso favorevole all'omologa, di cui all' art. 180 l. fall.;
- la società si è costituita in giudizio in data 30/06/2022 richiedendo l'omologazione del concordato preventivo;
- sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge;
- ricorrono le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall.;
- la documentazione depositata risulta completa e regolare;
- con atto in data 01/07/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto opposizione all'omologa del concordato;

- la società ricorrente ha depositato in data 13/07/2022 memoria difensiva in replica all'opposizione proposta;
- all'udienza collegiale del 13/07/2022 si è svolto il contraddittorio tra le parti, ivi compreso il PM, ed è stato sentito il Commissario giudiziale mentre nessuno ha presenziato per l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del creditore opponente Agenzia delle Entrate;

### OSSERVA

In presenza di opposizione formulata da uno dei creditori dissenzienti, è opportuno procedere all'esame della stessa.

Il creditore Agenzia delle Entrate, nel premettere di non aver accolto la proposta di trattamento dei crediti tributari presentata ex art. 182-ter l.fall. e di aver espresso voto negativo, riportandosi alle motivazioni in tal sede espresse, si è opposta all'omologazione del concordato contestando, *in primis*, la qualificazione del concordato in termini di continuità aziendale, stigmatizzando la mancata previsione di generazione di ricavi e di flussi di entrata nell'arco di durata del piano, l'assenza di un piano di sviluppo/risanamento, rimandato ad un secondo momento (successivo alla soddisfazione dei creditori nelle percentuali previste e all'avvenuta esdebitazione), a fronte della previsione di costi da sostenere per funzionamento e di struttura per oltre € 800.000,00 e l'assenza di un piano economico finanziario per consentire di verificare l'andamento della gestione e le prospettive future.

Il creditore opponente ha dunque invocato il potere del Tribunale di revocare l'ammissione al concordato in continuità qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori, come previsto dall'art. 186-bis ult. co., l.fall., trattandosi di questione esulante dalla valutazione della convenienza economica della proposta riservata ai creditori (ex multis Cass. n. 23315/2018). Secondo gli assunti dell'opponente, la qualifica del concordato come "in continuità aziendale" sarebbe infatti finalizzata ad eludere il rispetto della soglia soddisfattoria del 20% per i creditori chirografari, prevista dall'ultimo comma dell'art. 160 l.fall.. Ha dunque eccepito l'inammissibilità della proposta concordataria, stante la palese violazione dell'art. 186-bis comma 2 lett. a) l.fall. per la mancanza di un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Ha inoltre evidenziato che la stessa Procura delle Repubblica di Forlì, aveva rilevato che "la

*proposta concordataria risulta inadeguata in ordine al requisito della funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori, in violazione dell'art. 186bis, comma 2, lett. b) L.F.” tanto che era stata formulata subordinata istanza di fallimento.*

Quale ulteriore motivo di opposizione, Agenzia delle Entrate ha eccepito la mancanza di convenienza della proposta, prevedente un soddisfacimento del credito erariale nella misura del 6,43%, in un arco temporale di sei mesi, a fronte dell'alternativa fallimentare. Secondo gli assunti dell'opponente non vi sarebbe, infatti, la convenienza e si sarebbe in presenza dell'“ennesimo tentativo di ottenere un “saldo e stralcio” e di utilizzare i vantaggi contabili offerti dalla normativa fallimentare per rimettere in sesto i conti che, a partire dal 2013, denotano una crisi profonda. Tant'è che i precedenti tentativi di addivenire a una risoluzione di tale situazione, ontologica e pervasiva, sono tutti naufragati per mancanza di liquidità e di visione strategica. Vi è pertanto il rischio che OLIDATA accumuli nel futuro altri debiti e che si possa assistere alla ripresentazione di ulteriori proposte di soluzione della crisi, che passano solo ed esclusivamente attraverso lo stralcio dei debiti. La valutazione di convenienza si scontra, in modo assoluto, con l'assenza di qualsiasi prospettiva di rilancio che non sia uno stralcio cospicuo dell'indebitamento fiscale. Il tutto si ripercuote nella strutturazione del piano le cui fonti, 60%, sono incerte rendendo aleatoria la riuscita del presunto piano di risanamento”.

Agenzia delle Entrate ha altresì contestato la sussistenza del requisito di fattibilità della proposta stante l'assenza di garanzie e di patrimonializzazione della società Le Fonti Group, che a seguito dell'omologa dovrebbe apportare l'ulteriore cospicua somma di € 1.327.000, emergendo dalla stessa relazione del professionista incaricato, dott. Dorigo, ritardi nei pagamenti tali da porre seri dubbi sulle reali capacità della società di versare la somma, a fronte di fatture emesse nel 2021 di appena € 160.000 e nel primo trimestre 2022 di € 19.000, non avendo la società fondi per garantire il versamento della somma prevista.

Da ultimo, in merito al credito per ricerca e sviluppo riferito al periodo di imposta 2015 e 2016, utilizzato nella proposta in compensazione, Agenzia delle Entrate ne ha contestato l'utilizzabilità ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 145/2013, conv. L. n. 9/2014, come modificato dal comma 35 dell'art. 1 l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). A tale riguardo, il creditore opponente ha rilevato che gli stessi revisori, nella relazione allegata al bilancio di esercizio 2020, avevano evidenziato che: “... il bilancio al 31 dicembre 2020 riporta un credito d'imposta, pari ad euro 560 migliaia, afferente alle attività di ricerca sviluppo poste in essere dalla società negli esercizi



*2015 e 2016. I costi di ricerca e sviluppo che hanno dato origine al credito, seppur corredati da apposita documentazione contabile, non risultano attestati dal soggetto incaricato della revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale come prescritto dalle disposizioni normative all'epoca in vigore. Tale elemento costituisce un'incertezza circa l'effettiva recuperabilità del credito d'imposta...".*

Con la memoria depositata in vista dell'udienza di omologa, OLIDATA ha rilevato, in merito alla qualificazione in termini di continuità aziendale della proposta concordataria, che il Tribunale, a seguito dei chiarimenti richiesti ex art. 162 l.fall., si era già espresso sul punto, escludendone l'abusività per eludere la soglia del 20%. Ha inoltre ribadito che la prosecuzione dell'attività aziendale, pur non prevedendo la generazione di ricavi e abbia una durata limitata, così come quella del piano, era comunque funzionale al mantenimento di valore degli assets intangibili (marchio e quotazione in borsa) e a consentire l'ingresso nel capitale sociale del nuovo socio Sferanet, con apporti di finanza esterna che mancherebbero invece in uno scenario liquidatorio.

In ordine alla fattibilità della proposta e all'ecceppita assenza di garanzie e di patrimonializzazione di Le Fonti Group, tali da far dubitare della capacità di apportare l'ulteriore somma di € 1.327.000 a seguito dell'omologa, la Società ha evidenziato che nelle relazioni di aggiornamento del dott. Dorigo risultavano attestati i numerosi rapporti contrattuali in essere, idonei a garantire gli incassi previsti. In ogni caso, ha rappresentato che Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto del fatto che in data 27/04/2022 Sferanet S.r.l., società ampiamente patrimonializzata, era entrata nel capitale sociale di Le Fonti effettuando un primo finanziamento di € 500.000 in conto futuro aumento di capitale, poi deliberato dall'assemblea in data 10/05/2022 da € 781.000 a € 1.281.000, offerto in sottoscrizione a Sferanet, di modo che il capitale sociale risultava ad oggi suddiviso tra i soci Tassi Riccardi con quota del 31,09%, Tassi Filippo con quota del 29,87% e Sferanet S.r.l. con quota del 39,03%. Ha altresì aggiunto che in data 08/07/2022 Sferanet aveva versato nelle casse sociali di Le Fonti la somma di € 1.000.000 da utilizzare per l'apporto di finanza esterna. La difesa di OLIDATA ha inoltre contestato quanto dedotto da Agenzia delle Entrate in merito alla mancanza di convenienza, evidenziando che nello scenario liquidatorio mancherebbe la finanza esterna con una differenza di attivo di ben € 738.000.

In merito, da ultimo, alla questione del credito per R&S, pur contestando l'affermazione di non compensabilità sollevata da Agenzia delle Entrate e l'affermata mancanza di certificazione da parte di un soggetto qualificato (in realtà fornita dalla società Kreston in data 24/03/2020), la Società ha comunque rilevato che nel piano era stata espressamente prevista l'ipotesi di mancata utilizzabilità in compensazione di tale credito di € 599.000, con la previsione di un corrispondente aumento del debito erariale inserito nella classe 2, ed aumento del fabbisogno concordatario di € 34.000 (tenuto conto della percentuale di pagamento prevista per i creditori di tale classe) ampiamente coperto dal fondo rischi chirografario stanziato a piano.

Così riassunte le posizioni in merito ai motivi di opposizione all'omologa, ritiene il Collegio di confermare, anche alla luce di quanto evidenziato dal Commissario giudiziale e pur nella peculiarità della situazione, la qualificazione della proposta concordataria in termini di continuità aziendale.

Come già evidenziato in sede di decreto di apertura la continuità aziendale prevista nel piano è del tutto peculiare, non essendo previsto un concreto svolgimento di attività e la produzione di ricavi, essendo la continuità unicamente finalizzata al mantenimento del valore del marchio "Olidata" (stimato quale *going concern* in € 694.000) e della quotazione in Borsa della Società, al fine di consentire l'ingresso di un nuovo socio nel capitale sociale e l'apporto di consistenti somme quale finanza esterna. La generazione dei costi di struttura e di finanziamento per ca. € 800.000 risulta interamente coperta dalla finanza esterna e dalla breve durata del piano, previsto in sei mesi dall'omologa.

L'intero fabbisogno, sia a sostegno della continuità aziendale che a rimborso dei creditori, è infatti fornito da apporti di finanza esterna per complessivi € 2.127.000. Di questi € 500.000 verranno apportati da parte di Sferanet S.r.l., società interessata ad entrare nel capitale sociale di OLIDATA a fronte dell'impegno di quest'ultima, entro 30 giorni dall'omologa e nel rispetto delle previsioni di legge, di convocare l'assemblea straordinaria per deliberare un aumento di capitale sociale pari al 40% da destinare ai soci di Sferanet da liberare in natura con conferimento del 51% del capitale sociale della stessa Sferanet in base al valore di concambio che risulterà dalla perizia ex art. 2342 c.c. e con sospensione della delibera fino alla completa esecuzione del concordato. Il restante e maggior importo di € 1.627.000 sarà

apportato dalla società Le Fonti Group – Società Benefit riconducibile alla famiglia Tassi che detiene, attraverso Le Fonti Capital Partners S.r.l., il 24,89% del capitale sociale di OLIDATA ed ha interesse a sostenerne l'operazione di risanamento.

La circostanza che il piano concordatario non preveda che si generino flussi di cassa dalla prosecuzione dell'attività aziendale da destinare ai creditori nel suo arco di durata non impedisce la qualificazione del concordato come in continuità, non essendo peraltro prevista la liquidazione di assets, ad eccezione della partecipazione in Italdata che rappresenta ca. il 16% dell'intero attivo concordatario. È infatti lo scenario di continuità aziendale che consente di procedere alla ricapitalizzazione della società e all'ingresso di un nuovo socio per rilanciarne l'operatività attraverso l'apporto di finanza esterna, rendendo altresì possibile il soddisfacimento dei creditori concorsuali nelle misure indicate nella proposta.

Nella prospettiva liquidatoria fallimentare, tale consistente apporto verrebbe a mancare e i creditori potrebbero ottenere un soddisfacimento peggiore, come attestato nella relazione ex art. 161 e 186-bis l.fall., potendo contare solo sull'incasso dei crediti, sulla cessione della partecipazione in Italdata e i restanti beni compresi nell'attivo societario di OLIDATA, per un importo valorizzato in € 1.105.000.

Al netto delle spese di gestione, il flusso disponibile per i creditori in ipotesi di continuità aziendale è superiore di ca. € 738.000 rispetto all'alternativa liquidatoria, senza considerare peraltro che in pendenza di procedura, la società Italdata si è venuta a trovare in una situazione di tensione finanziaria che ne rende meno appetibile la vendita al prezzo valorizzato di € 350.000 che, nella proposta concordataria, risulta invece garantito dall'impegno assunto da Sferanet S.r.l. di coprire l'eventuale differenza fino all'importo di € 350.000.

Come ampiamente spiegato dal Commissario giudiziale, quello alla base della proposta concordataria di OLIDATA è certamente un piano atipico, ma che per la brevità (altrettanto atipica) di esecuzione consente di contenere i costi di funzionamento che, peraltro, non arrecano pregiudizio ai creditori essendo interamente coperti da finanza esterna.

Con riguardo alla contestata mancanza dell'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, posto che la continuità aziendale è funzionale all'ingresso di un nuovo socio già individuato nella società Sferanet, che è un

solido *player* del settore, come accertato dal Commissario giudiziale nelle verifiche effettuate nella relazione ex art. 172 l.fall., la predisposizione di un piano strategico pluriennale è del tutto ultroneo rispetto all'arco di durata del piano concordatario, limitato a sei mesi dall'omologa, ed essendo funzionale alla sola conservazione di valore degli *assets* intangibili, sia a patrimonio (il marchio) che non iscritti a bilancio (la quotazione in borsa), che rappresentano risorse strategiche uniche e distintive e quindi appetibili per operatori del settore.

Si condivide quanto rilevato dal Commissario giudiziale sul fatto che la continuità aziendale prevista nel piano sia indubbiamente peculiare ma che, d'altra parte, debba tenere conto anche del modello di *business* della società (non trattandosi di impresa manifatturiera), che è funzionale alla conservazione degli *assets* e del valore aziendale, elementi questi che costituiscono un aspetto fondante della continuità. Pur generandosi per un periodo breve dei costi (che - si ripete - sono interamente coperti da apporti di finanza esterna), tale continuità arreca vantaggi compensativi ai creditori piuttosto evidenti, pur nei limiti delle percentuali indicate nel ricorso, in quanto consente di conservare valore agli *assets* aziendali che, per la loro immaterialità, andrebbero altrimenti erosi (il marchio in sede di eventuale liquidazione forzata) o annullati (la quotazione in borsa).

Va dunque confermata la qualificazione del concordato in termini di continuità aziendale ed escluso un intento abusivo dello strumento per eludere la soglia del 20% prevista per i concordati liquidatori.

Nel corso dell'udienza di omologa, il Commissario giudiziale ha peraltro riferito di aver costantemente monitorato i costi e le spese effettive della continuità, evidenziandone la conformità rispetto alle previsioni del piano, e confermando che a seguito dell'ingresso di Sferanet nel capitale sociale di Le Fonti Group, sulle casse di quest'ultima è stato versato l'importo di € 1.000.000 al fine di adempiere agli impegni previsti nella proposta concordataria, confermando il proprio parere favorevole.

Tale ultima circostanza è assai rilevante consentendo di superare una delle principali preoccupazioni, espresse anche dal PM (che in sede di udienza non ha infatti reiterato la propria istanza di fallimento), in ordine alle capacità finanziarie e patrimoniali di Le Fonti Group di far fronte all'apporto di finanza esterna previsto.

A tale riguardo, si osserva che il vaglio del Tribunale sulla fattibilità della proposta di concordato presuppone la verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento (*"In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell' imprenditore, da un lato, e all' assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"* Cass. sez. un. 23.1.2013 n. 1521).

Rientra, infatti, nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, in sede di omologazione del concordato preventivo, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica (Cass. civile, sez. I, 24/08/2018, n. 211759).

Nel caso in esame, gli impegni assunti dalla società Sferanet – società ampiamente solida e capitalizzata – e il suo recente ingresso nel capitale sociale di Le Fonti Group che ha già corrisposto la prima tranche di € 300.000 ed è stata dotata dei mezzi necessari per procedere al versamento della seconda tranche di € 1.327.000, consentono di ritenere superati i dubbi sulla sostenibilità della proposta, approvata dalla maggioranza dei creditori, e di escludere che la stessa sia impossibile nell'oggetto o irrealizzabile nella sua causa concreta.

Né, per i motivi sopra esposti, vi è motivo di ritenere che il piano concordatario sia viziato da una manifesta non fattibilità economica, dato che anche il rischio connesso alla liquidazione

dell'unico *asset* (partecipazione totalitaria in Italdata S.p.A.) è ora coperto da un impegno di finanziamento Sferanet S.r.l. di coprire l'eventuale differenza di valore.

Sotto il profilo cronologico, il piano ha una limitatissima durata, essendo indicata in sei mesi dall'omologa.

A fronte della contestazione di convenienza proveniente da creditore appartenente all'unica classe dissenziente, per addivenire all'omologazione, il Tribunale deve procedere a verificare che il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile che è quella della liquidazione fallimentare (stante la pendenza di istanza di fallimento).

Ritiene il Tribunale che tale convenienza sussista, non potendo condividersi gli assunti di Agenzia delle Entrate, in contrasto anche con l'evidente attuale *favor* normativo per le procedure di ristrutturazione aziendale rispetto a quelle liquidatorie.

Come evidenziato sia nella relazione di attestazione che nella relazione ex art. 172 l.fall. del Commissario giudiziale nell'ipotesi concordataria vi è un evidente e netto vantaggio, con una differenza di attivo stimabile in ca. € 738.000 rispetto all'alternativa fallimentare, senza considerare inoltre i benefici derivanti dalla ristretta tempistica prevista per l'adempimento della proposta, sicuramente non attuabile in una procedura fallimentare.

Nello specifico, il Commissario giudiziale ha evidenziato che sia nel concordato che nel fallimento si dovrebbe procedere a liquidare il principale bene consistente nella partecipazione detenuta nella controllata Italdata S.p.A., il cui valore è stato stimato nella perizia a firma del Prof. Riccardo Tiscini in € 350.000. Peraltro, a seguito dell'attuale situazione di tensione finanziaria di Italdata risulta molto più incerta la possibilità di collocarla rapidamente sul mercato e di ricavarne il valore stimato nell'ipotesi fallimentare.

Nella prospettiva concordataria, invece, a fronte del nuovo impegno assunto da Sferanet in data 28/02/2022, è concreta la possibilità di realizzare in tempi rapidi la somma prevista di € 350.000, posto che in caso di mancato o minor realizzo derivante dalla vendita della partecipazione, quest'ultima apporterà le necessarie risorse fino ad un massimo di € 350.000 a titolo di finanziamento, rimborsabile solo in seguito alla completa esecuzione del concordato.

Fermo l'incasso dei crediti di ca. € 60.000 in entrambi gli scenari, salve le notorie maggiori difficoltà per il curatore, spesso costretto a transazioni per evitare l'avvio di giudizi, nel

fallimento verrebbe a mancare l'apporto di finanza esterna da parte di Le Fonti Group S.r.l. per € 1.627.000 e da parte di Sferanet S.r.l. per € 500.000.

Sul piano della convenienza occorre valutare anche l'insorgere di nuovi oneri a carico della procedura fallimentare che venisse dichiarata, quali spese di giustizia per la curatela, periti estimatori obbligatori, pubblicità e modalità di vendite competitive.

In conclusione, anche tenuto conto del raffronto tra i due scenari effettuato dal Commissario giudiziale, l'alternativa concordataria risulta certamente molto più conveniente anche per Agenzia delle Entrate, posto che nell'alternativa fallimentare non sarebbe possibile effettuare alcun pagamento ai creditori chirografari.

Quanto alle criticità rilevate in merito al credito per ricerca e sviluppo e alla sua compensabilità, come evidenziato da OLIDATA, nel caso risultasse non compensabile tale credito di € 599.000, il maggior onere concordatario sarebbe di ca.€ 38.500 interamente coperto dal fondo rischio stanziato.

L'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate risulta dunque infondata e va, di conseguenza, rigettata.

Tenuto conto della natura pubblica del creditore e della mancata partecipazione all'udienza di omologa, si reputa opportuno compensare le spese di lite tra le due parti.

Non consta, infine, il compimento da parte della società debitrice di atti in frode ai creditori o di straordinaria amministrazione non autorizzati né, successivamente all'adunanza dei creditori, si sono verificati fatti significativi negativi (al contrario, come sottolineato dal Commissario giudiziale, vi è stato l'ingresso di Sferanet nel capitale sociale di Le Fonti Group, con conseguente aumento del capitale sociale e risulta versato nelle casse sociali la somma di € 1.000.000 in data 08/07/2022 finalizzata a sostenere l'impegno assunto nella proposta concordataria).

In conclusione, avendo la proposta di concordato raggiunto ampiamente le maggioranze di cui all' art. 177 l. fall., e sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, respinta l'unica opposizione presentata, la stessa è omologabile da parte del Tribunale.

Trattandosi di concordato in continuità aziendale piena, non vi è necessità di procedere con gli incombenti di cui all'art. 182 l. fall. potendo la Società provvedere direttamente tramite i

suoi organi con l'assistenza e la vigilanza del Commissario giudiziale all'unica cessione di beni prevista nel piano, relativa alla partecipazione in Italdata S.p.A.

Ricorrono pertanto le condizioni per procedere all'omologa del concordato, ai sensi del novellato art. 180 l.fall..

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Forlì, visto l' art. 180 l. fall.;

### **RIGETTA**

l'opposizione proposta da AGENZIA DELLE ENTRATE compensando le spese di lite.

### **OMOLOGA**

il concordato preventivo di **OLIDATA SPA** con sede legale in Cesena via Fossalta n. 3055 (c.f. 01785490408 e REA FO-216598).

**DISPONE che la Società** relazioni ogni tre mesi al Commissario giudiziale, al Giudice delegato e ai creditori sull'andamento dell'attività, sullo stato di adempimento della proposta e sui pagamenti effettuati ai creditori concordatari, mediante deposito della relazione in Tribunale ed inoltre ai creditori agli indirizzi p.e.c. già comunicati al Commissario giudiziale;

- **che** proceda alla vendita della partecipazione Italdata S.p.A. mediante procedura competitiva ai sensi degli artt. 182 e 107 l.fall. nel rispetto delle tempistiche e delle previsioni della proposta concordataria, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale;

- **che** al termine della durata del piano rediga un rendiconto finale riepilogativo delle attività svolte e dei pagamenti effettuati da inviare, previo parere del Commissario giudiziale, ai creditori e al Giudice delegato.

**DISPONE che il Commissario giudiziale** sorvegli e vigili sull'esecuzione del piano concordatario, informi i creditori e il Giudice delegato di ogni significativo scostamento o evento che possa pregiudicare o alterare l'attuazione del piano e di ogni ingiustificato ritardo nei pagamenti previsti;

- **che** ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari assunti, ne informi i creditori affinché possano essere messi nelle condizioni di esercitare l'eventuale iniziativa loro riservata dall'art. 186 l.fall..



**Dispone**, infine, che le somme di cui al 6° comma dell' art. 180 l. fall. siano depositate a cura del Commissario giudiziale in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato.

**Dispone** la comunicazione del presente decreto alla società Olidata, al creditore opponente Agenzia delle Entrate e al Commissario giudiziale, nonché la pubblicazione del medesimo ai sensi dell' art. 17 l. fall..

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 13/07/2022

Il Presidente

*Dott. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dott. ssa Barbara Vacca*